



FEDERAZIONE  
AUTONOMA  
BANCARI  
ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI  
Segreteria di Coordinamento  
Gruppo UniCredit  
[info@fabiunicredit.org](mailto:info@fabiunicredit.org) - [www.fabiunicredit.org](http://www.fabiunicredit.org)

**Riservata agli/alle iscritti/e Fabi del Gruppo UniCredit**



# "FOCUS DONNA"

rassegna stampa al femminile: famiglia, lavoro e pari opportunità

## **SPECIALE AGEVOLAZIONI MATERNITA', FIGLI, CONCILIAZIONE TEMPO-VITA**

### **Sommario**

Assegno di maternita' erogato dallo Stato.....	2
Assegno di maternita' erogato dai Comuni .....	3
Bonus Bebe'.....	3
Voucher maternita' .....	4
Assegni familiari 2015 .....	5
Assegno terzo figlio (ANF) .....	6
Conciliazione vita-lavoro. Novita' Jobs Act 2015.....	7

**Pag. 1**

FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani



## **ASSEGNO DI MATERNITÀ EROGATO DALLO STATO**

### **CHE COS'E'**

E' un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all'Inps per la nascita del figlio, oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

### **L'assegno viene erogato :**

- in misura intera, se la madre non ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità)

- per differenza nel caso in cui la madre ha diritto ad un'indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all'importo dell'assegno.

L'assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo dell'assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

### **A CHI SPETTA**

Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell'ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente.

L'assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- lavoratrice che ha diritto all'indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)
- lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)
- lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità - disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti - CIGO o CIGS - malattia - maternità - ASU o LPU) a condizione che tra l'ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L'assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).

### **QUANTO SPETTA**

L'importo dell'assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).

### **LA DOMANDA**

Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente il diritto all'assegno si perde.

La domanda può essere spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita.

## **ASSEGNO DI MATERNITÀ EROGATO DAI COMUNI**

### **CHE COS'E'**

E' un assegno a carico del Comune ed è riservato alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. Possono fare richiesta quindi le cittadine italiane residenti nel Comune. Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

Approfondimenti: [Domanda assegno maternità 2015 Comune e Stato INPS: importo e durata](#)

## **BONUS BEBÈ**

### **CHE COS'E'**

È un assegno annuo per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

### **A CHI SPETTA**

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui (€960 = 80 euro al mese per 12 mesi). Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato (€1.920= 160 euro al mese per 12 mesi).

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia

### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e/o attraverso Patronati.

Approfondimenti: [Assegno natalità 2015 INPS domanda, requisiti figli e reddito ISEE](#)

## **VOUCHER MATERNITÀ**

### **CHE COS'E'**

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l'acquisto di servizi di babysitting.

L'importo del contributo è di €\*600,00\* mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa

### **A CHI SPETTA:**

- le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale ([www.inps.it](http://www.inps.it)), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta. La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

## **LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo, ovvero tramite patronato.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto. In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Approfondimenti: [Voucher baby sitting – asili nido - Inps  
www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760](http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760)

## **ASSEGNI FAMILIARI 2015**

- Gli assegni familiari sono una forma di prestazione a sostegno al reddito concessa a specifiche categorie di lavoratori e pensionati che possiedono particolari requisiti e consistono nell'erogazione da parte dell'INPS di bonifici mensili pagati dall'Ente a sostegno di quei nuclei familiari con reddito complessivo al di sotto di fasce predeterminate per Legge contenute nelle tabelle degli importi con le relative fasce reddituali, che vengono pubblicate ogni anno dall'INPS: e valide dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
- Il requisito che determina il diritto a percepire gli assegni familiari dipende dalla composizione del nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari a carico dell'INPS.
- I livelli di reddito e l'importo aggiornato per gli assegni familiari, sono contenuti nella circolare 109/2015 dell'Inps Tabella valida a partire dal prossimo 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016.
- La tabella completa dei nuovi livelli di reddito e dell'ammontare dell'assegno al nucleo familiare può essere consultata sul sito dell'Inps alla sezione 'circolari'.
- Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.

**La domanda per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare deve essere inoltrata direttamente al proprio datore di lavoro che provvederà ad inserire l'importo spettante in busta paga. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori, come baby sitter, colf, badanti e operai agricoli che devono presentare la domanda direttamente all'Inps.**

## **ASSEGNO TERZO FIGLIO (ANF)**

### ***CHE COS'E'***

Aiuto economico per le famiglie numerose e prevede che sia richiesto e concesso dal Comune in cui la famiglia risiede e venga pagato dall'Inps. La fruizione di tale beneficio può essere richiesto ogni anno o parte di esso, ossia per tutti i periodi in cui nella famiglia numerosa sono presenti 3 figli minorenni.

Per avere diritto all'ANF è necessario che l'ISE sia pari a € 25.384,91 per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

### ***A CHI SPETTA***

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Requisito di cittadinanza – il richiedente deve essere cittadino italiano o extracomunitario residente nel territorio dello Stato
- Requisito del Nucleo familiare – il nucleo familiare deve essere composto da almeno un genitore con 3 o più figli, tutti di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affido preadottivo e devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I figli adottivi sono equiparati ai minori adottati e ai genitori sono equiparati gli adottanti.

### ***LA DOMANDA***

La domanda va presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (esempio: per l'anno 2015 va richiesto entro il 31 gennaio 2016)

La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS e/o attraverso Patronati.

### **Approfondimenti:**

- [Assegni Familiari INPS Anf 2015 tabelle importi modulo calcolo](#)
- <http://www.guidafisco.it/anf-inps-assegni-familiari-tabella-importi-697#ixzz3bFaz0WRu>

## CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

### NOVITA' JOBS ACT 2015

#### **NUOVO CONGEDO PARENTALE 2015 FINO A 12 ANNI E RETRIBUITO FINO A 6/8 ANNI**

**Il decreto attuativo Jobs Act 2015 contiene misure urgenti in materia di conciliazione della vita lavorativa e famiglia, al fine di garantire il sostegno delle cure parentali e tutelare la madri lavoratrici. Il provvedimento sul congedo parentale INPS prevede quindi:**

**Congedo parentale fino a 12 anni del figlio:** Fino adesso la possibilità della madre o del padre, alternativamente, di godere di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per necessità familiari, senza retribuzione dai 3 agli 8 anni per 5 giorni di lavoro all'anno. Solo in caso di adozione o di affidamento, il congedo poteva essere esteso fino a 12 anni. Con il nuovo decreto attuativo del Jobs Act, viene esteso il congedo parentale fino a 12 anni del bambino. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

**Congedo parentale retribuito al 30% esteso fino a 6/8 anni del bambino:** Il periodo di astensione facoltativa che spetta alle madri o padri, genitori adottivi o in affido, per i bimbi da 0 a 3 anni è esteso con il nuovo decreto attuativo a 6 anni, aumentabile fino a 8 anni per le famiglie a basso reddito.

Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

#### **Modalita' di presentazione della domanda all'INPS**

In attesa dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello SR23 rinvenibile sul sito internet dell'INPS seguendo il seguente percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) > *modulistica* > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR23.

Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. L'INPS con messaggio pubblicato su Internet darà notizia dell'aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell'aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

## CONGEDO MATERNITA' E PATERNITA' NOVITA'

**Congedo maternità oltre 5 mesi dal parto:** maggiore flessibilità per l'astensione obbligatoria dal lavoro per la madre in particolari situazioni come ad esempio la possibilità di poter fruire di un periodo maggiore di congedo in caso di parto prematuro o di ricovero del neonato.

Nello specifico, i giorni di maternità obbligatoria non goduti dalla mamma prima del parto, in caso di parto prematuro, possono ora essere goduti dopo la nascita del bambino per cui aggiunti al periodo di **congedo di maternità** dopo il parto anche se la somma dei due periodi, abbia superato il limite dei 5 mesi.

**Congedo paternità:** il Jobs Act estende a tutte le categorie di lavoratori, così come il decreto Salva Italia aveva esteso quello di maternità a tutte le lavoratrici comprese le autonome, le iscritte alla gestione separata, le collaboratrici e a progetto. D'ora in poi, tutti i papà siano essi dipendenti che non, hanno diritto di fruire del congedo nel caso in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

**Tutela genitoriale per adozioni e affidamenti:** Estesa con il nuovo decreto la tutela genitorialità anche in caso di adozione e affidamento, pertanto, come per i genitori naturali viene istituita in automatico l'erogazione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e per coloro che non hanno versato i relativi contributi IVS.

## CONGEDO PARENTALE AD ORE

Ove possibile, il Jobs Act introduce nel congedo parentale, un'altra novità ossia il **congedo parentale a ore**. Il genitore, infatti, ora può decidere se fruire del congedo parentale per tutta la giornata lavorativa o solo per alcune ore, pari alla metà dell'orario medio giornaliero medio. In questo caso, il frazionamento del *congedo part time al 50%*, il lavoratore non può cumulare permessi e riposi.

Congedo parentale preavviso al datore di lavoro passa da 15 a 5 giorni: il genitore che intende fruire del congedo non deve più rispettare i consueti 15 giorni di preavviso per comunicare al datore di lavoro la fruizione del diritto ma ne bastano 5, fatta eccezione per i CCNL che contemplano termini più lunghi. Per il congedo ad ore, il termine di preavviso potrebbe essere pari a 2 giorni.

## CONGEDO RETRIBUITO PER 3 MESI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Un'importantissima norma contenuta nel **decreto attuativo Jobs Act conciliazione lavoro famiglia**, prevede per la prima volta in Italia l'introduzione del **congedo retribuito di 3 mesi alle donne vittime di violenza** di genere ed inserite in percorsi di protezione opportunamente certificati. Il congedo può essere fruito dalle lavoratrici dipendenti pubbliche e private, ad esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa e prevede l'astensione dal lavoro retribuita per un massimo massimo di 3 mesi.

### Approfondimenti:

- [http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio\\_numero\\_4576\\_del\\_06-07-2015.htm](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio_numero_4576_del_06-07-2015.htm)

•

[Jobs Act 2015 congedo parentale fino a 6 e 12 anni del figlio e ad ore](#)



**Per ulteriori e maggiori dettagli, Vi segnaliamo i seguente siti:**

**[www.inps.it](http://www.inps.it)**

**[www.lavoroediritti.com](http://www.lavoroediritti.com)**

**[www.guidafisco.it](http://www.guidafisco.it)**

**Riferimenti per chiarimenti e quesiti di natura sindacale :**

**Commissione Pari Opportunità – Componenti Fabi**

**Benedet Floriana mail : [flobened@gmail.com](mailto:flobened@gmail.com)**

**Gobbi Cristina mailto : [cristina\\_199@libero.it](mailto:cristina_199@libero.it)**

**Zanardi AnnaMaria mailto : [Annamaria.Zanardi@unicredit.eu](mailto:Annamaria.Zanardi@unicredit.eu)**

**Milano, 26 agosto 2015**

**Segreteria di Coordinamento**

**FABI – Gruppo UniCredit**

**Pag. 9**

**FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani**

**Affiliata**  
**UI global**  
**union**